



PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE (PIR)

Come noto, l'art. 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. legge di bilancio 2017) ha introdotto nel nostro ordinamento i piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR), in analogia con quanto presente in altri ordinamenti (quali, Francia e Inghilterra).

In particolare, la normativa in commento introduce un regime di esenzione nei confronti delle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato in relazione ai redditi di natura finanziaria conseguiti al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa commerciale e derivanti da investimenti detenuti, per almeno cinque anni, nell'ambito di un piano di risparmio.

Il comma 100 stabilisce, infatti, che non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale di cui all'art. 44 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate, e i redditi diversi di natura finanziaria di cui all'art. 67, comma 1, lett. *c-bis*), *c-ter*), *c-quater*) e *c-quinquies*), del medesimo TUIR, derivanti dagli investimenti detenuti nel piano, con l'esclusione dei redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente.

Il PIR si costituisce, in base a quanto disposto dal comma 101, con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del "risparmio amministrato" di cui all'art. 6 del d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, o con la stipula di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione. Per l'apertura del piano ci si deve avvalere di intermediari abilitati o di imprese di assicurazione residenti, ovvero di intermediari non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti intermediari.

Al fine di beneficiare del regime di esenzione, la normativa impone alcuni vincoli relativi alla composizione del portafoglio del piano e al periodo di detenzione degli strumenti finanziari detenuti nel piano stesso.

In merito ai vincoli relativi alla composizione del portafoglio del PIR, il comma 102 dell'art. 1 in esame stabilisce che, in ciascun anno solare di durata del piano, *“per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del... TUIR, o in Stati membri dell'Unione europea (UE) o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con stabili organizzazioni nel territorio medesimo; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per*



almeno il 30 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati”.

In buona sostanza, le somme o i valori destinati nel piano devono essere investite:

- almeno per il 70%, in strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese italiane od estere (UE o SEE) con stabile organizzazione in Italia che svolgono attività diverse da quella immobiliare (a prescindere dalla quotazione o meno dell'impresa e dello strumento finanziario); di questo 70%, almeno il 30% (che equivale al 21% del valore complessivo degli investimenti del PIR) deve essere investito in strumenti finanziari di imprese italiane od estere (UE o SEE) con stabile organizzazione in Italia diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (c.d. **“investimento qualificato”**);
- per il restante 30%, in qualsiasi altro strumento finanziario (ad esempio, titoli di Stato, strumenti finanziari di imprese estere UE o SEE senza stabile organizzazione in Italia o di imprese estere residenti in altri Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, strumenti finanziari di imprese italiane o estere che svolgono attività immobiliare), e in liquidità detenuta in depositi e conti correnti (c.d. **“investimento libero”**).

Le somme o i valori destinati nel piano devono essere investiti negli strumenti finanziari qualificati per almeno i due terzi dell'anno solare.

Il successivo comma 103 prevede un limite di concentrazione degli investimenti stabilendo che *“Le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti per una quota superiore al 10 per cento del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o controparte o in depositi e conti correnti”.*

Il comma 105 stabilisce, inoltre, che le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni (ossia in Stati o territori diversi da quelli inclusi nella lista di cui al d.m. 4 settembre 1996, c.d. *“white list”*). Ne consegue, quindi, che neppure l'investimento libero del piano può avere ad oggetto strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli inclusi nella *white list*.

Ai sensi del comma 104, sono considerati investimenti qualificati anche le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 73 del TUIR o istituiti in Stati UE o SEE *“che investono per almeno il 70 per cento dell'attivo in strumenti finanziari indicati al comma 102 del presente articolo nel rispetto delle condizioni di cui al comma 103”.* In altri termini, ai fini della normativa in esame, assume rilevanza anche l'investimento indiretto effettuato per il tramite di OICR, qualora l'organismo di investimento investa



il proprio attivo nel rispetto dei vincoli di investimento e dei limiti di concentrazione di cui ai commi 102 e 103 (c.d. **OICR PIR compliant**).

Per quanto attiene al vincolo di detenzione degli strumenti finanziari, il comma 106 stabilisce che gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno cinque anni.

In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli *medio tempore* percepiti dall'investitore sono soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie. Le imposte, unitamente agli interessi (ma senza applicazione di sanzioni), sono versate dall'intermediario presso il quale il piano è stato aperto entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. Ai fini di tale versamento, la norma prevede che gli intermediari possono effettuare adeguati disinvestimenti o chiedere la provvista al titolare del piano.

Nell'ipotesi, invece, di rimborso (a scadenza) degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, al fine di non perdere il beneficio fiscale, il controvalore conseguito deve essere reinvestito in strumenti finanziari rilevanti ai fini della normativa entro trenta giorni dal rimborso.

L'obbligo di corrispondere le imposte non pagate, unitamente agli interessi (senza applicazione di sanzioni), sussiste anche in caso di mancato rispetto dei vincoli di composizione del portafoglio. Il comma 107 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017 puntualizza infatti che *"Il venire meno delle condizioni di cui ai commi 102, 103 e 104 comporta la decadenza dal beneficio fiscale relativamente ai redditi degli strumenti finanziari detenuti nel piano stesso, diversi da quelli investiti nel medesimo piano nel rispetto delle suddette condizioni per il periodo di tempo (di cinque anni) indicato al comma 106"*.

Delineato in sintesi il quadro normativo di riferimento, di seguito si evidenziano una serie di questioni interpretative emerse nel corso degli incontri associativi e che necessitano di opportuni chiarimenti, ai fini di una corretta applicazione della disciplina in esame.

Ambito soggettivo.

Il regime di esenzione è riconosciuto a favore delle persone fisiche residenti "fiscalmente" nel territorio dello Stato in relazione ai redditi di natura finanziaria conseguiti al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa commerciale e derivanti da investimenti detenuti, per almeno cinque anni, nell'ambito di un piano di risparmio.

In merito alla condizione soggettiva richiesta dalla norma in esame, si ritiene che la **variazione di residenza fiscale del titolare del piano** comporti la chiusura del piano stesso.



In relazione a tale fattispecie, dovrebbe però essere chiarito il regime di tassazione applicabile ai redditi *medio tempore* percepiti.

Al riguardo, si è dell'avviso che il regime di esenzione possa essere riconosciuto con riferimento ai redditi degli strumenti finanziari per i quali, al momento in cui ha efficacia la variazione di residenza, risulti rispettato il vincolo di detenzione dei cinque anni. Di contro, i redditi degli strumenti finanziari, per i quali il periodo minimo di detenzione non risulti rispettato, dovrebbero essere assoggettati a imposizione secondo le regole ordinarie (applicabili alle persone fisiche residenti in Italia) con corresponsione dei relativi interessi, ma senza applicazione delle sanzioni, in linea con quanto previsto dal comma 106.

In relazione ai redditi realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in cui ha efficacia la variazione di residenza fiscale, troveranno applicazione le regole ordinarie previste per i soggetti non residenti.

Il comma 100 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017 non prevede limiti minimi all'età delle persone fisiche che possono aprire un piano. Si chiede, pertanto, se un **minore di età** possa essere titolare di un PIR. Al riguardo, si ritiene che dovrebbe trovare applicazione la generale disciplina codicistica in tema di capacità di agire in relazione al compimento di atti negoziali quali, nel caso di specie, quelli attinenti all'acquisto di strumenti finanziari.

Il comma 112 dell'art. 1 in esame stabilisce che ciascuna persona fisica non può essere titolare di più di un piano di risparmio a lungo termine e ciascun piano non può avere più di un titolare. Per questo, sempre in base a quanto stabilito dalla norma in esame, l'intermediario presso il quale il piano è costituito, all'atto dell'incarico, è tenuto ad acquisire dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine.

Sulla base di tale disposizione, una persona fisica non può quindi detenere contemporaneamente più piani presso lo stesso intermediario o presso intermediari diversi. Inoltre, il piano non può essere cointestato.

La normativa non sembra, tuttavia, prevedere un limite alla possibilità di aprire un nuovo piano a seguito della chiusura di un precedente PIR. In buona sostanza, si ritiene che in caso di **chiusura di un PIR** presso un intermediario, la stessa persona fisica possa aprire un **nuovo PIR presso il medesimo intermediario o presso altro intermediario**.

Al riguardo, tuttavia, non è chiaro se nel nuovo piano, tenuto conto della previsione dell'importo complessivo dei 150.000 euro ("*plafond*"), possano essere destinate somme o valori nei limiti del *plafond* non investito nel piano precedente (sempre nel rispetto dei 30.000 euro annui), oppure se l'apertura di un nuovo piano dia luogo ad un nuovo *plafond* di 150.000 euro.



Conferimento di strumenti finanziari nel PIR.

Il comma 101 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017 dispone che il conferimento di valori nel piano di risparmio si considera cessione a titolo oneroso e l'intermediario è tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva secondo le disposizioni del regime del "risparmio amministrato" di cui all'art. 6 del d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

In buona sostanza, l'intermediario finanziario è tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva sulla plusvalenza maturata alla data del conferimento, pari alla differenza tra il valore normale degli strumenti finanziari conferiti e il costo fiscalmente riconosciuto degli stessi. Ed invero, in caso di minusvalenza, l'intermediario sarà tenuto a rilasciare apposita certificazione dalla quale risultino i dati e le informazioni necessarie atte a consentire la deduzione della minusvalenza secondo le regole ordinarie (ossia utilizzo in compensazione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo, dalle plusvalenze realizzate nell'ambito di un rapporto in "regime amministrato" ovvero in sede di dichiarazione dei redditi).

Orbene, nel caso in cui il **conferimento nel piano abbia ad oggetto quote o azioni di OICR**, tenuto conto che il conferimento nel piano è equiparato ad una "cessione a titolo oneroso", si ritiene che debba essere applicata anche la ritenuta alla fonte sui redditi di capitale maturati alla data del conferimento ai sensi degli artt. 26-*quinquies* del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell'art. 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77.

Analogamente, in caso di **conferimento di obbligazioni e di altri titoli** rientranti nell'ambito di applicazione del d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239, si è dell'avviso che debba essere applicata anche l'imposta sostitutiva sugli interessi maturati fino alla data del conferimento.

Investimenti qualificati.

Il comma 101 dispone che il PIR si costituisce con la destinazione di somme o valori negli investimenti qualificati di cui al comma 102 (il riferimento al comma 90 contenuto nella lettera della norma è evidentemente un refuso ed è da intendersi al comma 102, come del resto è previsto nel successivo comma 104, in relazione agli investimenti effettuati per il tramite di OICR PIR *compliant*).

Come prima evidenziato, ai sensi del comma 102 sono investimenti qualificati:

- gli strumenti finanziari di imprese italiane;
- gli strumenti finanziari di imprese estere (UE e SEE) con stabile organizzazione in Italia.

Deve trattarsi di imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare. La norma non prevede alcun vincolo di quotazione, né dell'impresa né dello strumento finanziario emesso. Inoltre, l'investimento negli strumenti finanziari rilevanti può



essere effettuato sia direttamente sia indirettamente tramite OICR PIR *compliant*, secondo quanto disposto dal comma 104.

La normativa in esame, come precisato nella relazione illustrativa al d.d.l. di bilancio 2017 (A.C. 4127), è sostanzialmente volta ad *“indirizzare il risparmio delle famiglie, attualmente concentrato sulla liquidità, verso gli strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali italiane ed europee radicate sul territorio italiano per le quali maggiore è il fabbisogno di risorse finanziarie e insufficiente è l’approvvigionamento mediante il canale bancario”*.

Al riguardo, si è dell’avviso che tra gli strumenti finanziari di imprese italiane rilevanti ai fini della normativa in esame vi rientrino anche gli **strumenti finanziari emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.**

In linea con le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 11/E del 28 marzo 2012 circa il trattamento fiscale degli interessi e altri proventi derivanti da titoli emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, si ritiene però necessario distinguere i buoni postali fruttiferi emessi dalla predetta società (rientranti tra i titoli pubblici di cui all’art. 31 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601) dagli altri titoli emessi sulla base delle disposizioni del codice civile.

Tenuto conto di tale distinzione, si è dell’opinione che gli strumenti finanziari emessi dalla Cassa e Depositi e Prestiti S.p.A. secondo le ordinarie disposizioni del codice civile (alla stregua di qualunque impresa italiana) possano essere considerati investimenti qualificati ai fini della normativa in esame.

Per quanto attiene, invece, agli strumenti finanziari di imprese estere (UE o SEE), ci si chiede se, ai fini della normativa PIR, rilevino solo gli strumenti finanziari di imprese estere che abbiano una **stabile organizzazione in Italia** secondo la definizione contenuta nell’art. 162 del TUIR o anche gli strumenti finanziari di imprese estere che abbiano delle società controllate in Italia.

Orbene, considerato quanto precisato nella relazione illustrativa (come sopra riportata), sorge, infatti, il dubbio se sia possibile considerare rilevanti ai fini della normativa PIR anche gli strumenti finanziari di imprese estere che sono *“radicate sul territorio italiano”* per il tramite di una o più società italiane dalle stesse controllate.

Per il reperimento delle informazioni relative all’esistenza di una stabile organizzazione in Italia, ci si chiede se gli intermediari possano acquisire un’apposita dichiarazione da parte dell’impresa estera oppure se possano tener conto delle informazioni rese disponibili da *information providers* (ottenendo, ad esempio, le informazioni dalle C.C.I.A.A.). Analogamente, nel caso in cui dovessero rilevare gli strumenti finanziari di imprese estere con società controllate in Italia.



Partecipazioni qualificate e strumenti finanziari i cui proventi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

In base a quanto precisato dal comma 100 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017, non possono beneficiare del regime di esenzione i redditi relativi a **partecipazioni qualificate** di cui all'art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR e i **redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente** (come, ad esempio, i redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR esteri di cui all'art. 10-ter, comma 6, della legge n. 77/83, ossia i redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR, diversi da quelli immobiliari, non conformi alle direttive comunitarie e il cui gestore non sia soggetto a vigilanza).

Ai fini del computo delle percentuali di partecipazione, il citato comma 100 stabilisce che si deve tener conto oltre che delle partecipazioni, diritti e titoli detenuti direttamente dal titolare del piano, anche delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto possedute dai familiari della persona fisica di cui all'art. 5, comma 5, del medesimo TUIR (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e dalle società o enti da loro direttamente o indirettamente controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1) e 2), del codice civile.

In merito a tali strumenti finanziari si ritiene che, in via generale, non possano costituire oggetto di investimento del PIR. In altri termini, si è dell'avviso che le partecipazioni qualificate di cui all'art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, determinate secondo le modalità sopra precisate, nonché gli strumenti finanziari i cui proventi concorrono alla formazione del reddito complessivo non possano essere oggetto di investimento del PIR neppure per la parte del 30% di investimento libero.

Del resto, per quanto attiene alle partecipazioni qualificate, l'art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 461/97 stabilisce che l'opzione per l'applicazione del regime del "risparmio amministrato" non può essere esercitata e, se esercitata perde effetto, qualora le percentuali di diritti di voto o di partecipazione superano quelle indicate nella lett. c), comma 1, dell'art. 67 del TUIR.

Pertanto, in linea con quanto previsto dal citato art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 461/97, qualora le percentuali di diritti di voto o di partecipazione dovessero, successivamente all'apertura del PIR, superare quelle indicate alla lett. c) del comma 1 dell'art. 67 del TUIR, detta condizione deve essere comunicata dal titolare del piano. A seguito di tale comunicazione, l'intermediario finanziario è tenuto, quindi, ad escludere dal patrimonio del piano gli strumenti partecipativi in questione.

In tal caso, si chiede quale sia il trattamento fiscale da applicare agli eventuali dividendi *medio tempore* percepiti in relazione alle partecipazioni detenute da meno di cinque anni.



Vincolo di investimento e limite di concentrazione.

Il comma 102 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017 stabilisce che, in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori conferiti nel piano devono essere destinati per almeno il 70% del valore complessivo in investimenti qualificati, di cui almeno il 21% in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nel FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Il suddetto **vincolo di investimento** deve essere, quindi, rispettato per almeno 243 giorni dell'anno (ovvero per 244 giorni nel caso di anno solare bisestile). Ed invero, per 122 giorni dell'anno, il vincolo di investimento in strumenti finanziari qualificati può anche non essere rispettato.

Tenuto conto del dato letterale della norma si ritiene che, nel caso in cui il **piano venga aperto nel corso dell'anno**, il vincolo di investimento debba essere rispettato per almeno i due terzi della frazione di anno solare in cui il piano è costituito (ossia considerando il periodo che intercorre tra la data di apertura del PIR e la fine dell'anno). A titolo di esempio, nell'ipotesi in cui il PIR venga aperto il 15 aprile 2017, il vincolo di investimento in strumenti finanziari qualificati deve essere rispettato per almeno 174 giorni su 261 giorni complessivi (per 87 giorni, tale vincolo può anche non essere rispettato).

Quanto sopra precisato per la verifica "temporale" ai fini del rispetto del vincolo di investimento di cui al comma 102, si ritiene applicabile anche al **limite di concentrazione** del 10% di uno stesso emittente o controparte o altra società appartenente al medesimo gruppo. Ed infatti, pur mancando un espresso riferimento nel comma 103, si è dell'avviso che anche il limite di concentrazione debba essere rispettato, in ciascun anno solare di durata del piano, "*per almeno i due terzi dell'anno stesso*".

Inoltre, tenuto conto della generica formulazione del comma 103, che non sembra limitare l'applicazione del limite di concentrazione ai soli investimenti "qualificati", si chiede se tale limite trovi applicazione anche con riferimento agli investimenti "liberi", che il titolare del piano può effettuare nei limiti del 30% del valore complessivo del piano stesso.

Per quanto concerne, infine, il rispetto del limite di concentrazione per l'investimento in depositi e conti correnti, si chiede di confermare che, anche per queste fattispecie, il limite del 10% per emittente debba essere calcolato separatamente e non sommando le due tipologie di investimento.

Inosservanza del vincolo di investimento e del limite di concentrazione.

Il vincolo di investimento in strumenti qualificati e il limite di concentrazione devono essere rispettati, in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso.



In merito alla verifica delle suddette condizioni, la relazione illustrativa chiarisce che *“Sia al fine del computo del 70 per cento dell’investimento (diretto o indiretto) negli strumenti finanziari rilevanti sia di quello del limite di concentrazione si tiene conto del costo di acquisto degli investimenti fiscalmente rilevante”*.

In buona sostanza, ai fini della verifica del rispetto di tali condizioni, non rilevano le successive variazioni del valore di mercato degli strumenti finanziari detenuti nel piano, ma il costo di acquisto (o di sottoscrizione) dello strumento finanziario (ovvero il costo medio ponderato di acquisto, in caso di pluralità di strumenti finanziari appartenenti a categorie omogenee). In caso di conferimento di valori nel piano, rileva invece il valore normale dello strumento finanziario alla data del conferimento.

Nel caso in cui dette **condizioni non risultino rispettate** per il periodo di tempo richiesto dalla normativa, è prevista la **decadenza del titolare del piano dal beneficio fiscale**. Ed infatti, come già precisato, il comma 107 stabilisce che il venir meno delle condizioni di cui ai commi 102, 103 e 104 comporta:

- la decadenza dal beneficio fiscale relativamente ai redditi degli strumenti finanziari detenuti nel piano stesso, diversi da quelli investiti nel medesimo piano nel rispetto delle suddette condizioni per il periodo minimo di detenzione dei cinque anni e
- l’obbligo di corrispondere le imposte non pagate, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, sui redditi degli strumenti finanziari detenuti nel piano.

In altri termini, l’inosservanza dei vincoli di investimento e del limite di concentrazione comportano la perdita del regime di esenzione per i soli redditi *medio tempore* percepiti derivanti da strumenti finanziari diversi da quelli che sono stati detenuti per un periodo almeno quinquennale durante il quale i suddetti vincoli sono stati rispettati e, pertanto, hanno già maturato il diritto all’esenzione.

Di conseguenza, sui predetti redditi, l’intermediario presso il quale è stato aperto il PIR deve applicare e versare le imposte non pagate, unitamente agli interessi, ma senza applicazione di sanzioni.

Al riguardo si chiede se, per l’applicazione delle previsioni di cui al comma 107, occorra **attendere la fine dell’anno solare** ovvero se le stesse debbano essere applicate anche **in corso d’anno**, e precisamente fin dal momento in cui l’intermediario, sulla base della verifica giornaliera delle condizioni di investimento, riscontri che gli investimenti del PIR non rispettano dette condizioni per il numero dei giorni (corrispondenti almeno ai due terzi dell’anno) richiesti dalla normativa.

Con riferimento a tale situazione è opportuno, inoltre, chiarire se oltre all’applicazione delle imposte e degli interessi (e al relativo versamento), **l’intermediario sia tenuto anche a chiudere il piano** o, se invece, **il piano possa essere mantenuto aperto**, con obbligo di ripristino delle condizioni di investimento previste dalla normativa.



Qualora si possa proseguire con la gestione del piano, dovrebbe essere chiarito se per gli strumenti finanziari detenuti da meno di cinque anni (per i quali la normativa dispone la perdita dell'esenzione relativamente ai redditi *medio tempore* percepiti), ai fini del computo degli anni di detenzione, sia possibile mantenere l'originaria anzianità.

Investimento attraverso OICR PIR *compliant*.

L'investimento negli strumenti finanziari rilevanti ai fini della normativa PIR può essere effettuato sia direttamente sia indirettamente mediante OICR che rispettino i limiti di investimento previsti dalla normativa PIR (OICR PIR *compliant*).

Come già ricordato, il comma 104 stabilisce che sono considerati investimenti qualificati anche le quote o azioni di OICR istituiti nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 73 del TUIR o istituiti in Stati UE o SEE "che investono per almeno il 70 per cento dell'attivo in strumenti finanziari indicati al comma 102 del presente articolo nel rispetto delle condizioni di cui al comma 103". In altri termini, ai fini della normativa in esame, assume rilevanza anche l'investimento indiretto effettuato per il tramite di OICR, qualora l'organismo di investimento investa il proprio attivo nel rispetto dei vincoli di investimento e dei limiti di concentrazione previsti dai citati commi 102 e 103.

In particolare, il richiamo ai commi 102 e 103 comporta che, un OICR rientra tra gli investimenti qualificati ai fini della normativa in commento qualora, per almeno i due terzi dell'anno solare:

- almeno il 70% dell'attivo sia investito in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti in Italia o in Stati membri dell'UE o in Stati SEE con stabile organizzazione in Italia che svolgono attività diversa da quella immobiliare, e di questo 70%, almeno il 30% (che equivale al 21% dell'attivo dell'OICR) sia investito in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati;
- una quota non superiore al 10% dell'attivo venga investita in strumenti finanziari emessi o stipulati con lo stesso emittente o controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o controparte, o in depositi e conti correnti.

Da un punto di vista operativo, il PIR può quindi essere costituito anche mediante la sottoscrizione di quote o azioni di un unico OICR, purché tale organismo di investimento rispetti i vincoli di investimento e i limiti di concentrazione di cui sopra.



In merito alla verifica dei suddetti vincoli e limiti di investimento, si ritiene che debba farsi riferimento alla **politica di investimento indicata nel regolamento** dell'OICR ovvero, nel caso di OICR di diritto estero, **nella documentazione di offerta**.

Ciò, in analogia con quanto previsto da altre normative che prevedono il rispetto di determinati vincoli al fine di beneficiare di regimi fiscali speciali. Si pensi, ad esempio, ai chiarimenti forniti nella circolare n. 14/E del 27 aprile 2016 con riferimento agli investimenti indiretti nei settori infrastrutturali o nelle società non quotate nei mercati regolamentati tramite OICR "specializzati" effettuati dalle forme di previdenza complementare di cui al d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e dagli enti di previdenza obbligatoria di cui al d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al d.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di beneficiare del credito di imposta di cui all'art. 1, commi da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. legge di stabilità 2015).

Inoltre, tenuto conto di quanto chiarito nella richiamata circolare n. 14/E del 2016, è da ritenere che un OICR possa rientrare tra gli investimenti qualificati ai fini della normativa PIR anche nel caso in cui l'organismo di investimento investa negli strumenti finanziari rilevanti ai fini della normativa in commento per il tramite di altri organismi di investimento (cc.dd. **fondi di fondi**). In tal caso, analogamente a quanto precisato nella citata circolare n. 14/E, i vincoli di investimento e i limiti di concentrazione devono essere rispettati non solo a livello dell'organismo di investimento in cui la persona fisica investe, ma anche a livello degli OICR "sottostanti" all'organismo di investimento medesimo.

In altri termini, nel caso in cui un OICR PIR *compliant* investa in altri organismi di investimento, ai fini del calcolo delle percentuali degli investimenti rilevanti non sembra possa trovare applicazione il criterio del *look-through* (ossia gli investimenti dell'OICR partecipante non dovrebbero sommarsi con gli investimenti del fondo partecipato ai fini del calcolo delle percentuali di investimento qualificato e dei limiti di concentrazione esistenti in capo all'OICR partecipante).

Relativamente al limite di concentrazione, ai sensi del richiamato comma 103, l'OICR non può investire più del 10% dell'attivo in strumenti finanziari emessi o stipulati con lo stesso emittente o controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o controparte, o in depositi e conti correnti. Tuttavia, per quanto attiene alla **liquidità di conto corrente detenuta presso il depositario**, considerato che la stessa assume una funzione strumentale sia ai fini dell'attività di gestione del patrimonio dell'organismo di investimento sia al fine di regolare le operazioni di sottoscrizione e di rimborso delle quote o azioni disposte dagli investitori, si è dell'avviso che il limite del 10% non possa trovare applicazione.

Sempre in merito ai vincoli di investimento disposti dalla normativa PIR, si chiede se valga anche per gli OICR il divieto di investire in strumenti finanziari di soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni. Il dubbio sorge in quanto il comma 104 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017, ai fini della qualificazione degli OICR PIR *compliant*, richiama espressamente i commi 102 e 103, ma non anche il comma 105 che dispone il suddetto divieto di investimento.



Nell'ipotesi di **apertura del PIR attraverso la sola sottoscrizione di quote o azioni di OICR** (ad esempio, con l'apertura di una "rubrica fondi"), come già precisato, le condizioni di investimento stabilite dalla normativa risultano soddisfatte con la sottoscrizione:

- di quote o azioni di uno o più OICR PIR *compliant* (che rispettano, di per sé, i vincoli di investimento e i limiti concentrazione);
- di quote o azioni di OICR PIR *compliant* per almeno il 70% del valore complessivo del piano e, nei limiti del 30% del valore complessivo del piano, di quote o azioni di OICR che non rispettano i vincoli previsti nella normativa (investimento "libero").

Con riguardo agli investimenti in quote o azioni di OICR che non rispettano i vincoli imposti dalla normativa PIR (che possono rientrare tra gli investimenti liberi nei limiti del 30% del valore complessivo del piano), si ritiene che ai fini del rispetto del limite di concentrazione del 10%, per medesimo emittente, deve considerarsi il singolo OICR. Inoltre, con riferimento agli **OICVM rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE** si chiede se il limite di concentrazione del 10% possa non trovare applicazione, considerato che trattasi di investimenti che, di per sé, garantiscono un adeguato livello di diversificazione e di riduzione del rischio (cfr. Provvedimento Banca d'Italia del 19 gennaio 2015, Titolo V, Capitolo III, Sezione II, paragrafo n. 3).

In caso di costituzione di un PIR mediante la sola sottoscrizione di quote o azioni di OICR collocate indirettamente si pone il problema di individuare il soggetto tenuto a gestire la fiscalità del piano.

Come noto, infatti, in caso di sottoscrizione di **quote o azioni di OICR italiani collocate indirettamente**, due sono gli intermediari coinvolti nella gestione della tassazione dei proventi e delle minusvalenze derivanti dalla partecipazione all'OICR:

- la SGR, tenuta ad applicare la ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione all'OICR;
- il collocatore, tenuto ad applicare il regime del "risparmio amministrato" sui redditi diversi.

Orbene, la normativa PIR, riconoscendo all'investitore un regime di esenzione al ricorrere di determinate condizioni che devono essere monitorate nel tempo, impone l'individuazione di un unico soggetto tenuto a gestire la fiscalità dei redditi di capitale e dei redditi diversi degli strumenti finanziari detenuti nel rapporto PIR.

Tale soggetto, in via generale, dovrebbe essere individuato nel collocatore, in quanto si tratta dell'intermediario più vicino al cliente. Il collocatore, pertanto, oltre che a gestire le minusvalenze, dovrebbe essere tenuto anche ad applicare la ritenuta sui



redditi di capitale realizzati attraverso la cessione delle quote o azioni dell'OICR prima dei cinque anni nonché su quelli *medio tempore* percepiti dall'investitore.

Tuttavia, al fine di superare eventuali problematiche operative legate all'implementazione della nuova normativa, si chiede se sia possibile, in caso di costituzione di un PIR mediante la **sola sottoscrizione di quote o azioni di OICR italiani collocate indirettamente, l'apertura del rapporto fiscale PIR presso la SGR** che ha istituito l'OICR PIR *compliant*. In buona sostanza, si chiede se anche la SGR possa gestire a livello fiscale (redditi di capitale e redditi diversi) gli strumenti finanziari detenuti nel rapporto PIR, senza alcun impatto sugli adempimenti regolamentari e fiscali previsti da altre discipline (ad esempio, ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative alle quote dell'OICR di cui all'art. 13, comma 2-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).

Al riguardo, si ritiene che non vi sia alcuna limitazione di tipo normativo, tenuto conto che le SGR rientrano tra gli intermediari finanziari abilitati all'applicazione del regime del "risparmio amministrato" di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461/97.

Nel caso, poi, di **quote o azioni di OICR PIR compliant detenute in un deposito "misto" di custodia o amministrazione**, tenuto conto che l'investimento indiretto in strumenti finanziari qualificati mediante OICR è considerato, di per sé, "investimento qualificato", si ritiene che:

- qualora il 70% del valore complessivo del piano abbia ad oggetto quote di uno o più OICR PIR compliant, il piano rispetti le condizioni di investimento previste dalla normativa PIR, per cui il restante 30% può essere investito in qualsiasi strumento finanziario nel rispetto, ovviamente, del limite di concentrazione;
- nel caso in cui l'investimento in quote o azioni di OICR PIR compliant sia invece inferiore al 70% (ad esempio, risulti pari al 50% del valore complessivo del piano), della restante quota di patrimonio: a) il 30% può essere destinato ad "investimenti liberi"; b) il residuo 20% del patrimonio deve avere ad oggetto strumenti finanziari qualificati. In tal caso, si ritiene che il "sotto-limite" del 30% da investire in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle incluse nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati andrà computato (tenuto conto dell'esempio) soltanto sul 20% del valore complessivo del piano.

Vincolo di detenzione degli strumenti finanziari.

In merito al vincolo di detenzione, il comma 106 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017 stabilisce che "Gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno cinque anni". Il suddetto vincolo di detenzione, tenuto conto della genericità della norma, sembra riguardare tutti gli strumenti finanziari detenuti nel PIR (sia gli investimenti in strumenti finanziari qualificati sia gli investimenti "liberi",



che il titolare del piano può effettuare nei limiti del 30% del valore complessivo del piano stesso).

Proprio in relazione a tale vincolo di detenzione degli strumenti finanziari, il comma 113 stabilisce che l'intermediario o l'impresa di assicurazione presso il quale il piano è costituito *"tiene separata evidenza delle somme destinate nel piano in anni differenti"*.

In merito alle modalità di computo del periodo di detenzione degli strumenti finanziari, si ritiene che debba farsi riferimento all'**anno di acquisto (o sottoscrizione) dello strumento finanziario**, senza tener conto dell'effettivo giorno di acquisto (o sottoscrizione) dello strumento medesimo. Ciò tenuto conto anche della previsione di cui al comma 110 che individua, come costo degli strumenti finanziari detenuti nel piano, il costo medio ponderato dell'anno di acquisto.

Una diversa impostazione determinerebbe un notevole aggravio operativo nella gestione del piano, in particolare nel caso di sottoscrizione di quote o azioni di OICR PIR *compliant* attraverso i piani di accumulo (PAC), che consentono anche al piccolo investitore di investire in OICR mediante la corresponsione periodica (normalmente mensile) di somme di modico importo.

In caso di cessione degli strumenti finanziari contenuti nel PIR prima che sia trascorso il periodo minimo dei cinque anni di investimento, il comma 106 in esame dispone che i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli *medio tempore* percepiti dall'investitore sono assoggettati ad imposizione secondo le regole ordinarie. Le imposte, unitamente agli interessi (ma senza applicazione di sanzioni), sono versate dall'intermediario presso il quale il piano è stato aperto entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. Ai fini di tale versamento, la norma precisa che gli intermediari possono effettuare *"adeguati disinvestimenti o chiedere la provvista al titolare"* del piano.

Ai fini della verifica della sussistenza del periodo di detenzione minimo, il comma 110 stabilisce che, in caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, *"si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi"* (c.d. metodo FIFO). Circa la determinazione della plusvalenza (o minusvalenza) derivante dalla cessione dello strumento finanziario, la stessa disposizione prevede che *"si considera come costo quello medio ponderato dell'anno di acquisto"*. In caso, invece, di conferimento di valori nel piano, rileva il valore normale dello strumento finanziario alla data del conferimento.

Orbene, considerato che i redditi riferibili agli **strumenti finanziari ceduti prima dei cinque anni di detenzione nel PIR non beneficiano del regime di esenzione** si ritiene che le risorse investite nel piano (che, complessivamente, non possono essere superiori a 150.000 euro) debbano essere computate al netto del costo di acquisto (o del costo medio annuo di acquisto) degli strumenti finanziari oggetto di cessione. Di conseguenza, il titolare del piano potrà effettuare successivi conferimenti di somme o valori nel piano nel rispetto del limite dei 150.000 euro complessivi (oltre che degli altri vincoli di investimento previsti dalla normativa).



A titolo esemplificativo, supponiamo che vengano rimborsate prima dei cinque anni 100 quote di OICR di diritto italiano, il cui costo di sottoscrizione sia pari a 250 euro e il NAV alla data di rimborso sia pari a 300 euro. Si supponga, inoltre, che alla data di rimborso delle quote, le risorse complessivamente detenute nel piano siano pari a 60.000 euro. Orbene, per effetto del rimborso delle quote, l'investitore realizza un reddito di capitale di 5.000 euro [pari a $(300 - 250) * 100$], da assoggettare a ritenuta di cui all'art. 26-*quinqüies* del d.P.R. n. 600/73. Tenuto conto che, in relazione a tale investimento, il titolare del piano non ha beneficiato del regime di esenzione, si è dell'avviso che le risorse conferite nel piano debbano considerarsi ridotte per un importo corrispondente al costo riferibile alle quote oggetto di rimborso (pari a 25.000). In altri termini, a seguito del rimborso delle quote, le risorse complessivamente investite nel piano risultano essere pari a 35.000 euro.

Volendo fare un altro esempio, si supponga che l'investitore abbia aperto un PIR sottoscrivendo 100 quote di OICR di diritto italiano ad un costo di sottoscrizione pari a 300 euro (investendo, in tal modo, pienamente i 30.000 euro annui previsti dalla normativa). Supponiamo che, nel corso del medesimo anno, venga disposto il rimborso di 80 quote e che il NAV alla data di rimborso sia pari a 350 euro. Per effetto del rimborso delle quote, l'investitore realizza un reddito di capitale di 4.000 euro [pari a $(350 - 300) * 80$], da assoggettare a ritenuta di cui all'art. 26-*quinqüies* del d.P.R. n. 600/73. Posto che, in relazione a tale investimento, il titolare del piano non ha beneficiato del regime di esenzione, le risorse conferite nel piano dovrebbero considerarsi ridotte per un importo corrispondente al costo riferibile alle quote oggetto di rimborso (pari a 24.000). In altri termini, a seguito del rimborso delle quote, le risorse complessivamente investite nel piano risultano essere pari a 6.000 euro. Peraltro, con riferimento a tale esempio, si è dell'avviso che, nel corso del medesimo anno, l'investitore possa effettuare ulteriori investimenti per un importo massimo di 24.000 euro (tenuto conto del limite annuo dei 30.000 euro), senza dover attendere gli anni successivi per effettuare nuovi investimenti nel piano.

Nel caso in cui il rimborso delle quote o azioni di OICR venga disposto ai fini del **pagamento dell'imposta di bollo** di cui l'art. 13, comma 2-*ter*, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642/72 dovuta sulle comunicazioni relative alle quote o azioni di OICR contenute nel PIR, si ritiene che le previsioni di cui al comma 106 in merito alle cessioni effettuate prima dei cinque anni non trovino applicazione. In altri termini, si è dell'avviso che i redditi realizzati attraverso il rimborso delle quote o azioni dell'OICR ai fini del pagamento dell'imposta di bollo (nonché gli eventuali redditi *medio tempore* percepiti dall'investitore riferibili alle quote o azioni oggetto di rimborso) possano beneficiare del regime di esenzione, anche qualora il rimborso venga effettuato prima dei cinque anni. Ciò, in quanto, si tratta di un disinvestimento non dipendente dalla volontà dell'investitore.

Più in generale, si è dell'avviso che ogniqualvolta il disinvestimento degli strumenti finanziari avvenga prima del compimento del quinquennio, per motivi non dipendenti dalla volontà del titolare del piano, debba trovare applicazione il regime di esenzione.

È questo sicuramente il caso in cui il titolare del piano sia costretto a disinvestire per rispettare i vincoli e i limiti di investimento previsti dalla normativa PIR, a seguito del



verificarsi di modifiche alle condizioni iniziali alle quali era stato effettuato l'investimento. Si pensi, ad esempio, alle cessioni di strumenti finanziari che devono essere effettuate:

- ai fini del **rispetto del “sotto-limite” del 21% del valore complessivo del piano**, che deve risultare investito in strumenti finanziari emessi da società italiane o estere (UE e SEE) con stabile organizzazione in Italia diverse da quelle incluse nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Può infatti verificarsi che, a seguito della variazione della composizione dei predetti indici, alcune società non incluse negli indici in questione all'atto dell'investimento iniziale vengano poi inserite in tali indici. In tal caso, potrebbe essere necessario effettuare la cessione dello strumento finanziario emesso da tali società prima del decorso dei cinque anni al fine di garantire il rispetto del vincolo di investimento;
- nel caso di **chiusura di una stabile organizzazione in Italia** di un'impresa estera, intervenuta successivamente all'acquisto degli strumenti finanziari emessi dall'impresa estera oppure nell'ipotesi in cui un'impresa italiana trasferisca la residenza all'estero in uno Stato UE o SEE senza mantenere una stabile organizzazione in Italia (ovvero in caso di trasferimento della residenza in uno Stato *extra* UE o SEE);
- a seguito di **modifiche al regolamento di gestione degli OICR** aventi ad oggetto la sostituzione della SGR, la politica di investimento (ad esempio, per via delle mutate condizioni di mercato) o altre condizioni che incidono “negativamente” sui diritti patrimoniali dei partecipanti all'OICR. In tali ipotesi, sulla base delle vigenti disposizioni normative, l'investitore ha il diritto di richiedere il rimborso delle quote o azioni dell'OICR senza applicazione delle commissioni di rimborso eventualmente previste dal regolamento di gestione dell'OICR;
- a seguito di un'**operazione di fusione di OICR con coinvolgimento di un OICR PIR compliant** disposta per ragioni di una efficiente gestione (in caso, ad esempio, di fondi che singolarmente presentino patrimoni di esigua entità) ovvero di razionalizzazione dell'offerta (ad esempio, a seguito di operazioni di fusione o scissione tra SGR). In tal caso, l'operazione di fusione tra OICR, incidendo sulla politica di investimento, potrebbe comportare per l'investitore la necessità di disporre il rimborso delle quote detenute nel fondo coinvolto nell'operazione di fusione.

Ad analoga conclusione dovrebbe giungersi anche nel caso in cui il disinvestimento, effettuato per rispettare i vincoli e i limiti di investimento, avvenga a seguito di una riduzione delle complessive risorse presenti nel piano, per effetto del disinvestimento di altri strumenti finanziari e prelievo di tutto o parte del relativo controvalore (a prescindere dal fatto che i relativi redditi siano soggetti a tassazione o in regime di esenzione).



Il comma 106 disciplina, in modo differente, l'ipotesi del **rimborso (a scadenza) degli strumenti finanziari** oggetto di investimento nel PIR prima del quinquennio. In tal caso, è previsto infatti che, al fine di non perdere il beneficio fiscale, *“il controvalore conseguito deve essere reinvestito in strumenti finanziari indicati ai commi 102 e 104 entro 30 giorni dal rimborso”*.

La possibilità di conservare il regime di esenzione (sia sui redditi *medio tempore* percepiti sia sui redditi realizzati in sede di rimborso degli strumenti finanziari) nel caso di scadenza dei titoli detenuti nel piano prima del quinquennio è stata prevista sostanzialmente al fine di consentire l'investimento anche in titoli di durata inferiore ai cinque anni.

Peraltro, a prescindere dalla durata del titolo, si ritiene che tale previsione riguardi anche le ipotesi di rimborso di strumenti finanziari a seguito, ad esempio, della messa in liquidazione dell'impresa. Allo stesso modo, si ritiene che anche il **rimborso delle quote o azioni di OICR a seguito della delibera di liquidazione** dell'organismo di investimento, in conformità delle previsioni regolamentari (ad esempio, al verificarsi di una riduzione del patrimonio dell'organismo di investimento tale da non consentire una efficiente gestione), rientri nell'ambito di tale previsione normativa.

Inoltre, si è dell'avviso che detta previsione riguardi sia gli investimenti qualificati che gli investimenti liberi e che il controvalore conseguito possa essere investito non solo in strumenti finanziari “qualificati” di cui ai commi 102 e 104 (cui la norma fa espresso riferimento), ma anche in strumenti finanziari “non qualificati”, purché l'investimento sia effettuato nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa.

Al riguardo si ritiene che, tenuto conto del dato letterale della norma in esame, nel piano debba essere reinvestito l'intero **“controvalore conseguito”** in sede rimborso dello strumento finanziario (a prescindere, quindi, dal costo di acquisto o di sottoscrizione dello strumento finanziario ovvero del suo valore normale, in caso di conferimento).

In particolare, si è dell'avviso che il reinvestimento del controvalore non debba essere considerato come un nuovo conferimento di risorse per un importo pari al costo di acquisto (o di sottoscrizione ovvero del valore normale) dello strumento finanziario oggetto di rimborso e, pertanto, tale importo non dovrebbe incidere sul limite annuo dei 30.000 euro e sul limite complessivo di 150.000 euro. Resta da chiarire, invece, come debba essere considerata ai fini dei suddetti limiti di importo la differenza (positiva o negativa) tra il corrispettivo conseguito e il costo di acquisto (di sottoscrizione o valore normale) dello strumento finanziario oggetto di rimborso.

Per quanto concerne lo strumento finanziario acquistato (o sottoscritto) entro i 30 giorni previsti dalla norma, si chiede di chiarire se, ai fini del vincolo di detenzione dei cinque anni, rilevi l'anno in cui avviene il reinvestimento o se possa essere mantenuta l'anzianità del titolo rimborsato.



Minusvalenze.

Il comma 109 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017 stabilisce che le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi realizzati mediante la cessione o il rimborso degli strumenti finanziari compresi nel PIR sono deducibili dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste nell'ambito del medesimo piano e sottoposti a tassazione ai sensi dei commi 106 e 107 nello stesso periodo d'imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Alla chiusura del piano le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi possono essere portati in deduzione non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo delle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell'ambito di un altro rapporto con esercizio dell'opzione del regime del "risparmio amministrato" di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461/97, intestato allo stesso titolare del piano, ovvero portati in deduzione in dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 68, comma 5, del TUIR.

In via generale, si osserva che la norma in commento dà rilevanza a tutte le minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati in occasione della cessione o rimborso degli strumenti finanziari, comprese quelle realizzate a seguito di operazioni che danno diritto al regime di esenzione (ossia quelle realizzate per effetto di cessioni di strumenti finanziari effettuate decorsi i cinque anni di detenzione o di rimborso di strumenti finanziari il cui controvalore viene reinvestito entro 30 giorni).

Le suddette minusvalenze possono essere utilizzate in compensazione delle plusvalenze, dei differenziali positivi o dei proventi realizzati nelle successive operazioni di cessione poste nell'ambito del medesimo piano e assoggettate a tassazione.

Al riguardo, si evidenzia come tale **previsione risulti inapplicabile nell'ipotesi di apertura del PIR attraverso la sola sottoscrizione di quote o azioni di OICR** (ad esempio, aprendo una "rubrica fondi"). In tal caso, infatti, le minusvalenze non possono essere oggetto di compensazione nell'ambito del piano (considerato che, in caso di realizzo di un plusvalore, questo costituisce reddito di capitale).

Si è pertanto dell'avviso che, le disposizioni di cui al comma 109 in commento debbano essere necessariamente coordinate con la disciplina generale del regime del "risparmio amministrato" di cui all'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 461/97 che prevede, in caso di **rimborso (o cessione), anche parziale, delle quote o azioni di OICR, il rilascio della certificazione della minusvalenza** da parte dell'intermediario. Detta previsione, è stata prevista proprio al fine di consentire, in tale fattispecie, il recupero delle minusvalenze derivanti dal rimborso (o cessione) di quote o azioni di OICR.

Del resto, come chiarito dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 33/E del 15 luglio 2011, tale disposizione trova applicazione solo nel caso in cui il cliente detenga esclusivamente quote o azioni di OICR nell'ambito di una "rubrica fondi", e non qualora le quote o azioni di OICR siano inserite in un formale contratto di custodia, amministrazione o deposito con opzione per il regime del "risparmio amministrato"



avente ad oggetto anche altre tipologie di strumenti finanziari (o comunque siano inserite in un rapporto ad esso riconducibile ai fini della compensazione).

Pertanto, nel caso di apertura di un PIR attraverso la sola sottoscrizione di quote o azioni di OICR (ad esempio, aprendo una “rubrica fondi”), si ritiene che valgano le regole generali stabilite dall’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 461/97.

La gestione del PIR e il trasferimento da un intermediario ad altro.

Come già precisato, il PIR si costituisce conferendo somme o valori in un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto (come, ad esempio, “depositi virtuali” e le “rubriche fondi”), con esercizio dell’opzione per l’applicazione del regime del “risparmio amministrato” di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 461/97, ovvero mediante la stipula di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione.

Nel PIR, come previsto nel comma 101, non possono essere destinate risorse per un importo superiore, in ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro. La normativa non prevede quindi un vincolo di investimento minimo nell’anno, con la conseguenza che il titolare del piano può, in alcuni anni, anche non conferire nessuna risorsa ovvero conferire somme o valori per un importo inferiore a 30.000 euro.

Il limite complessivo dei 150.000 euro rappresenta un *plafond* che i titolari del piano possono investire, secondo le modalità previste dalla normativa in commento, conseguendo redditi di natura finanziaria in regime di esenzione. Non è previsto un limite temporale entro il quale detto *plafond* deve essere destinato nel PIR né vi è un obbligo in capo al titolare del piano di conferire tale ammontare, costituendo semplicemente l’importo complessivo che può essere destinato nel PIR.

Al fine del computo del limite annuo dei 30.000 euro e di quello dei 150.000 euro complessivi, come precisato nella relazione illustrativa “*si tiene conto del costo di acquisto degli investimenti fiscalmente rilevante*”. Nel caso di conferimento nel PIR di strumenti finanziari già posseduti, ovviamente, si deve tener conto del valore normale alla data di conferimento degli stessi.

I redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria derivanti dagli investimenti detenuti nel PIR, come più volte sottolineato, beneficiano di un regime di esenzione a condizione, tuttavia, che sia rispettato il vincolo di detenzione dei cinque anni e che gli stessi siano effettuati nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa per gli investimenti “vincolati” e gli investimenti “liberi” (che il titolare del piano può effettuare nei limiti del 30% del valore complessivo del piano). Sebbene non sia espressamente precisato dalla normativa, anche i redditi derivanti dagli investimenti “liberi” beneficiano del regime di esenzione considerato che, ai sensi del comma 100, il regime di esenzione è assicurato, in via generale, ai redditi derivanti dagli investimenti detenuti nel PIR.



L'applicazione del regime di esenzione non è subordinato al reinvestimento dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti dagli investimenti detenuti nel piano. Al riguardo è da chiarire se, qualora detti redditi vengano reinvestiti nel piano, questi debbano o meno essere considerati nuovi conferimenti nel piano e, quindi, se rilevino o meno ai fini del computo del limite annuo dei 30.000 euro e del limite complessivo dei 150.000 euro.

Analogamente deve essere chiarito se siano o meno da considerare nuovi conferimenti i reinvestimenti dei controvalori conseguiti in sede di cessione di strumenti finanziari per i quali il titolare del piano beneficia del regime di esenzione.

Il comma 111 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017 dispone che il trasferimento di un PIR dall'intermediario presso in quale è stato costituito ad un altro intermediario abilitato non incide sul computo dei cinque anni di detenzione degli strumenti finanziari. Al riguardo si ritiene che, affinché il trasferimento del piano ad altro intermediario sia "neutrale", il **rapporto di destinazione deve essere un rapporto "PIR"** e deve essere **intestato al medesimo titolare**.

Diversamente, è da ritenere che la previsione di cui al comma 111 in esame non trovi applicazione.

Orbene, considerato che il trasferimento del PIR ad altro intermediario non è stato espressamente equiparato dalla normativa PIR ad una "*cessione a titolo oneroso*" (a differenza di quanto previsto, invece, per i conferimenti di valori nel piano), si è dell'avviso che trovino applicazione le disposizioni di cui all'art. 6, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 461/97, tenuto conto che, con riferimento al rapporto PIR (di provenienza), deve essere necessariamente rilasciata l'opzione per l'applicazione del regime del "risparmio amministrato". Pertanto:

- a) se il rapporto di destinazione è un rapporto "non PIR", ma intestato al medesimo titolare, il trasferimento non è equiparato ad una "*cessione a titolo oneroso*" e comporta l'assoggettamento a tassazione secondo le regole ordinarie solo dei redditi *medio tempore* percepiti nell'ambito del PIR e riferibili agli strumenti finanziari detenuti per meno di cinque anni (con corresponsione degli interessi, ma senza applicazione di sanzioni);
- b) se il rapporto di destinazione è diversamente intestato (e a prescindere dalla circostanza che si tratti di un rapporto a sua volta "PIR" ovvero "non PIR"), il trasferimento è equiparato ad una "*cessione a titolo oneroso*" e pertanto saranno soggetti a tassazione secondo le regole ordinarie sia i redditi diversi maturati alla data del trasferimento sia i redditi *medio tempore* percepiti nell'ambito del PIR riferibili agli strumenti finanziari detenuti per meno di cinque anni (con corresponsione degli interessi ma senza applicazione di sanzioni). Nel caso in cui nel rapporto PIR siano detenute quote o azioni di OICR, dovrà essere applicata anche la ritenuta sull'eventuale reddito di capitale maturato alla data del trasferimento ai sensi dell'art. 26-*quinquies*, comma 6, del d.P.R. n. 600/73 e dell'art. 10-*ter*, comma 3, della legge n. 77/83, qualora



le quote o azioni dell'OICR siano state detenute nel piano da meno di cinque anni;

- c) se il rapporto di destinazione è un rapporto "non PIR" intestato al medesimo titolare con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del "risparmio gestito" di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 461/97, il trasferimento è equiparato ad una "cessione a titolo oneroso" e si rinvia, pertanto, a quanto precisato per il precedente punto b).

La normativa non disciplina le modalità di chiusura del rapporto PIR. Al riguardo si ritiene che, a parte alcune fattispecie (come ad esempio, nel caso di variazione di residenza fiscale), la chiusura del PIR debba essere espressamente richiesta dal titolare del piano e che un piano con saldo "0" (zero) non ne comporti automaticamente la chiusura.

Successioni.

Il trasferimento a causa di morte degli strumenti finanziari detenuti nel PIR, secondo quanto disposto dal comma 114 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017, non è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346. In buona sostanza, in caso di decesso del titolare del piano, gli strumenti finanziari contenuti nel piano **non sono soggetti all'imposta di successione e non concorrono, quindi, a formare l'attivo ereditario.**

La norma non chiarisce, tuttavia, gli effetti del decesso del titolare del PIR sia sul piano stesso che ai fini del regime di tassazione applicabile ai redditi riferibili agli strumenti finanziari detenuti nel piano.

In particolare, va chiarito se il decesso del titolare del piano comporti la chiusura del piano ovvero se lo stesso possa proseguire in capo all'erede.

In merito al regime di tassazione applicabile ai redditi *medio tempore* percepiti dal *de cuius*, si chiede se il regime di esenzione possa trovare applicazione indipendentemente dal rispetto del vincolo di detenzione dei cinque anni, oppure se occorra comunque tener conto di tale vincolo.

Per quanto attiene, invece, agli strumenti finanziari detenuti nel PIR questi, in quanto esenti dall'imposta di successione, dovrebbero essere assunti in capo all'erede al valore normale alla data di apertura della successione ai sensi dell'art. 68, comma 6, del TUIR.

Nel caso in cui il **piano abbia ad oggetto quote o azioni di OICR** va inoltre considerato che, in base alle regole ordinarie, il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza (e, quindi, anche il trasferimento che avviene a causa di successione o donazione) è assimilato ad una "cessione" ai sensi dell'art. 26-



quinquies, comma 6, del d.P.R. n. 600/73 e dell'art. 10-ter, comma 3, della legge n. 77/83.

Orbene, considerato che il trasferimento delle quote o azioni di OICR a seguito di successione è equiparato ad una cessione, i proventi relativi alle quote o azioni detenute da almeno cinque anni maturati alla data di apertura della successione dovrebbero beneficiare del regime di esenzione, in quanto il *de cuius* ne ha consolidato il diritto.

Per quanto riguarda, poi, il trattamento fiscale dei proventi maturati alla data di apertura della successione e riferibili alle quote o azioni di OICR detenute nel piano da meno di cinque anni, si è dell'avviso che questo debba essere in linea con il trattamento fiscale che verrà riconosciuto ai redditi *medio tempore* percepiti dal *de cuius* in relazione alle medesime quote o azioni.